legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 48 /2020
del 9 luglio 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato in via definitiva il decreto di recepimento della Direttiva PIF

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo Decreto Semplificazioni

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Controllo delle emissioni manipolato: competenza del giudice nazionale per i risarcimenti contro Volkswagen

Tutela dei consumatori sulle clausole abusive: inapplicabile in caso di mero richiamo a norme imperative

Tutela del consumatore sulla prescrizione breve

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Legittimità delle fideiussioni rilasciate dagli amministratori di società di persone

Insindacabilità dell'ordine di esibizione delle scritture contabili richieste dal creditore ceduto

Il giudizio per perenzione comporta la perdita d'efficacia della misura cautelare

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato in via definitiva il decreto di recepimento della Direttiva PIF

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, n. 1371

È stato approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo volto ad armonizzare la disciplina italiana alla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. Direttiva PIF). Il decreto di recepimento della normativa comunitaria inasprisce le pene per una serie di reati nei casi in cui dalla commissione di questi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ed in particolare: i) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (per le fattispecie della dichiarazione infedele, della dichiarazione fraudolenta mediante fatture e della dichiarazione fraudolenta) viene prevista la punibilità anche del solo tentativo di reato quando questo è realizzato anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e se è finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai 10 milioni di euro; ii) in tema di elusione dei diritti doganali, vengono reintrodotte le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e viene introdotta, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a 100 mila euro; iii) viene modificato il D.lgs. n. 231/2001, ampliando significativamente il catalogo dei reati presupposto in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti.

torna su

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo Decreto Semplificazioni

Consiglio dei Ministri – Decreto legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, del 7 luglio 2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni). Il decreto in oggetto prevede diverse misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: i) semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; ii) semplificazioni procedimentali e responsabilità degli amministratori; iii) misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; iv) semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Per quanto riguarda le misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, viene prevista in via temporanea una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, valida fino al 31 luglio 2021. In particolare, le nuove norme prevedono l'affidamento diretto, per prestazioni di importo inferiore a 150 mila euro, e una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

torna su

Controllo delle emissioni manipolato: competenza del giudice nazionale per i risarcimenti contro Volkswagen

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sentenza del 9 luglio 2020 – Causa C-343/19

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in commento, ha confermato la possibilità di esperire una causa davanti ai giudici nazionali per il risarcimento degli acquirenti di automobili Volkswagen con software di controllo delle emissioni nocive manipolato dalla casa produttrice. Ad avviso della Corte di Giustizia Europea, la competenza del giudice nazionale deve essere rinvenuta sulla base delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1215/2012, che, in materia di illeciti civili, attribuiscono una competenza speciale all'organo giurisdizionale del luogo in cui si è concretizzato il danno e a quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore di tale danno. In questa circostanza, il danno lamentato è stato rinvenuto in una diminuzione del valore dei veicoli a causa dell'installazione di un software che manipolava i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Tuttavia, nonostante le auto fossero affette da un vizio sin dall'installazione del software, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il danno lamentato si sia concretizzato solo al momento dell'acquisto, con il pagamento di un prezzo superiore al loro valore reale e, di conseguenza, ha stabilito che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice nazionale o del luogo in cui è stata effettuata la manipolazione

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Tutela dei consumatori sulle clausole abusive: inapplicabile in caso di mero richiamo a norme imperative

Corte di giustizia dell'Unione Europea – Sentenza del 9 luglio 2020 – C-81/19

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in commento, ha chiarito che una clausola contrattuale, non negoziata, riproducente una disposizione prevista da una legge nazionale ed efficace tra le parti contraenti in mancanza di un loro diverso accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Ad avviso della Corte di Giustizia, infatti, la normativa a tutela dei consumatori sulle clausole abusive nei contratti non si applica al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: i) la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare; ii) tale disposizione è imperativa. Tale esclusione è giustificata dal fatto che una norma di legge non può mai originare uno squilibrio di diritti e obblighi tale che, una volta richiamata in una clausola contrattuale, quest'ultima possa essere qualificata come abusiva. Sul punto, la Corte ricorda che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale portata in giudizio riproduca disposizioni del diritto nazionale applicabili in modo imperativo, indipendentemente dalla scelta delle parti contraenti, o applicabili in via suppletiva in caso di assenza di un accordo specifico tra le parti.

torna su

Tutela del consumatore sulla prescrizione breve

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sentenza del 9 luglio 2020 – C-698/18 e C-699/18

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in commento, ha chiarito che il termine di prescrizione del diritto del consumatore a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto deve essere idoneo ad assicurare una tutela effettiva al soggetto danneggiato. Nel caso in questione, ad avviso dei giudici europei, sebbene una prescrizione triennale appaia sufficiente per la preparazione di un ricorso, tuttavia la stessa può essere di difficile applicazione concreta nei casi in cui il contratto preveda che il termine di prescrizione decorra dalla data di esecuzione del contratto, dal momento che, in tali casi, il consumatore può accorgersi della natura abusiva della clausola quando ormai è troppo tardi. Il principio di effettività della tutela dunque osta a che l'azione di restituzione sia soggetta a un termine di prescrizione di tre anni, indipendentemente dal fatto che il consumatore abbia o possa, in concreto, ragionevolmente avere conoscenza del carattere abusivo della clausola.

torna su

Legittimità delle fideiussioni rilasciate dagli amministratori di società di persone

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza dell'8 luglio 2020, n. 14254

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che rientra nei poteri dell'amministratore di una società di persone concedere una fideiussione qualora l'oggetto sociale lo preveda. Attraverso l'enunciazione di tale principio la Suprema Corte ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale che predicava, invece, la necessità in ogni caso di una verifica sulla effettiva strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la circostanza che il rilascio di fideiussioni rientri nell'oggetto sociale della persona giuridica è sufficiente ai fini dell'accertamento dell'efficacia, nei confronti del terzo, delle garanzie in questione.

torna su

Insindacabilità dell'ordine di esibizione delle scritture contabili richieste dal creditore ceduto

Corte di Cassazione – Sezione Civile –Sentenza del 6 luglio 2020, n. 13903

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che – in casi di cessione di azienda – la richiesta in giudizio effettuata da parte dei creditori del cedente relativa all'esibizione dei libri e delle scritture contabili del debitore è sottratta all'ordinario regime di discrezionalità del giudice sull'emanazione di un ordine di esibizione. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario per i debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c. comma 2) deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione degli interessi del terzo creditore perseguita dalla disposizione. Dunque, considerato che i terzi creditori non hanno altri strumenti per acquisire le scritture contabili al giudizio instaurato nei confronti del cessionario ex art. 2560 comma 2 c.c., se non per il tramite di un ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione in ordine all'emanazione del suddetto provvedimento è sottratta alla libera discrezionalità del giudice

torna su

Il giudizio per perenzione comporta la perdita d'efficacia della misura cautelare

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 2 luglio 2020, n. 13629

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'estinzione del giudizio amministrativo per perenzione comporta il venir meno di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente concessa nel corso del giudizio. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, il provvedimento cautelare emesso dal giudice per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione processuale, non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni e sui diritti dei soggetti chiamati in giudizio, essendo invece destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito. Il provvedimento cautelare, dunque, è sempre emanato con riserva di accertamento della fondatezza nel merito e che comunque, subisce inevitabilmente le sorti del giudizio nel cui ambito è emanato, per cui la sua efficacia è destinata a venire meno: 1) a seguito di una pronuncia di rigetto del ricorso; 2) nel caso di successiva ordinanza di revoca del provvedimento cautelare "*res melius perpensa*"; 3) per la sopravvenienza di situazioni incompatibili con il mantenimento degli effetti del provvedimento cautelare; 4) in conseguenza di qualunque vicenda processuale che abbia effetti estintivi sul processo cautelare o sull'intero giudizio.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it